

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2537 del 19/05/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA FERRARONI SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SORAGNA (PR) FRAZIONE DIOLO, 19 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP N. 145/A/2021 (ART. 53) - PRATICA SUAP AUA N. 5/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2697 del 19/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- ✓ la comunicazione trasmessa dal Comune di Soragna in data 22/11/2021 prot. n. 10452, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2021/180001 del 22/11/2021, presentata dalla Società FERRARONI SPA. nella persona del Sig. Maurizio Ferraroni in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e Gestore, con sede legale sita in comune di Bonemerse (CR) via Casalmaggiore, 18, CAP 26040 e stabilimento sito

in comune di Soragna (PR), Frazione Diolo, 19 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui ha fornito valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale;**
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "allevamento di bovini da latte";

VISTI:

- la convocazione di CDS sincrona del Comune di Soragna prevista per il giorno 29/11/2021;
- la comunicazione di Arpae SAC prot. n. PG/2021/182597 del 26/11/2021, nella quale si evidenzia che nella documentazione pervenuta non risulta presente alcuna istanza di AUA;
- la documentazione a completamento dell'istanza presentata fornita dalla Ditta e trasmessa dal SUAP del Comune di Soragna in data 13/01/2022 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2022/5548 del 14/01/2022;
- l'ulteriore richiesta di perfezionamento della documentazione presentata prot. Arpae n. PG/2022/8924 del 20/01/2022;
- la documentazione fornita dalla Ditta e trasmessa dal SUAP in data 16/02/2022 prot. n. 1570 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2022/25678 del 16/02/2022;
- che l'istanza alla data del 16/02/2022 risulta correttamente presentata;

RILEVATO CHE:

l'istanza dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del "Procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/2017 per l'approvazione del progetto per l'ampliamento del centro zootecnico Santa Tecla in Soragna (PR) – Loc. Diolo n. 19, con realizzazione di due nuove stalle e deposito fieno, in variante alla pianificazione territoriale vigente (PSC-RUE-POC)", presentato dalla Ditta FERRARONI S.p.A.;

VISTI INOLTRE:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/38951 del 09/03/2022;
- la comunicazione di utilizzazione agronomica acquisita a protocollo Arpae PG/2022/43955 del 16/03/2022;
- il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 17945 del 16/03/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/44623 del 17/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2022/48519 del 23/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere per quanto di competenza del Comune di Soragna prot. n. 3680 del 21/04/2022, comprensivo del parere di Arpae ST e che per quanto riguarda la conformità urbanistica dello stabilimento precisa che *"... il Comune di Soragna ha attivato il Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/2017, per l'approvazione del progetto di ampliamento del centro zootecnico Ferraroni Spa in Soragna (PR) – Loc. Diolo n. 19, con realizzazione di due nuove stalle e deposito fieno, in variante alla pianificazione territoriale vigente (PSC-RUE-POC) e che tale procedimento è in corso..."* (prot. Arpae PG/2022/66145 del 21/04/2022), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere per quanto di competenza di EmiliAmbiente SpA prot. n. 3077 del 22/04/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/67483 del 26/04/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- il parere per quanto di competenza del Sindaco del Comune di Soragna del 12/05/2022 prot. n. 4539 (prot. Arpae PG/2022/79914 del 13/05/2022), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale *"... e Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994."*, richiesto da Arpae SAC con prot. n. PG/2022/71710 del 02/05/2022 ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 5);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti gli eventuali titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società FERRARONI SPA, con Presidente del Consiglio di amministrazione e Gestore il Sig. Maurizio Ferraroni con sede legale sita in comune di Bonemerse (CR) via Casalmaggiore, 18, CAP 26040 e stabilimento sito in comune di Soragna (PR), Frazione Diolo, 19, relativamente all'esercizio dell'attività di "allevamento di bovini da latte" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 es.m.i.;**
- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Soragna prot. n. 3680 del 21/04/2022 (comprensivo del parere di Arpae ST pervenuto presso il Comune in data 05/04/2022), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il titolo abilitativo "utilizzazione agronomica", al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nella relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/48519 del 23/03/2022, nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 17945 del 16/03/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'Azienda dovrà, nella tempistica prevista dal Regolamento di Settore, produrre ufficialmente la relativa comunicazione di utilizzazione di modifica, aggiornando in essa le relative variabili tecniche del caso;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Soragna prot. n. 3680 del 21/04/2022, nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot.

n. 17945 del 16/03/2022 nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/48519 del 23/03/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nella relazione di Arpae - ST di Parma prot. n. PG/2022/48519 del 23/03/2022 per mero errore materiale in riferimento all'ubicazione della Ditta è stato scritto "Loc. Diolo, 18 Soragna (PR)" anzicchè "**Loc. Diolo, 19 Soragna (PR)**";

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae ST PG/2022/48519 del 23/03/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Ossigeno (O₂)</p>	<p>UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</p>
<p>Anidride Carbonica (CO₂)</p>	<p>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)</p>
<p>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</p>	<p>UNI EN 14790:2017 (*)</p>
<p>Polveri totali (PTS) o materiale particolare</p>	<p>UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);</p>

	ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*);

	UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN

	98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US

	EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020

Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi</p>	

convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro

esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 17945 del 16/03/2022 e nel parere favorevole del Comune di Soragna 3680 del 21/04/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica relativo all'insediamento in esame e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Soragna, EmiliAmbiente S.p.A. ed AUSL Dipartimento di Sanità pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA contenuto nel procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 riguardante la realizzazione di due nuove stalle e deposito fieno, in variante alla pianificazione territoriale vigente (PSC-RUE-POC) e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2021/32073

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0017945
DATA: 16/03/2022
OGGETTO: Risposta a: Richiesta pareri per AUA Ferraroni Spa - SUAP 05/2022, collegata al
Procedimento Unico SUAP n. 142-S/2021

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0017945_2022_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	51ACD548B8F40BB3519EA9DFCAF0D726 82F9278EB6AA327663C6C9E44B522FB0



Comune Di Soragna
protocollo@postacert.comune.soragna.
pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Richiesta pareri per AUA Ferraroni Spa - SUAP 05/2022, collegata al Procedimento Unico SUAP n. 142-S/2021

Si comunica in riferimento alla comunicazione inviata dal Comune di Soragna con nota prot. 2437 del 15.03.2022 con la quale si invia l'istanza di AUA (pratica SUAP 05/2022) presentata dalla Società "FERRARONI SPA", nell'ambito del Procedimento Unico di cui alla pratica SUAP n. 142-S/2021.

La domanda è relativa all'ampliamento dell'allevamento di vacche da latte e conseguente adeguamento delle infrastrutture produttive con aumento numero di capi dell'allevamento.

Il numero di capi previsto a regime risulta pari a 781 vacche da latte, 125 capi da rimonta e 66 vitelli.


L'area dell'insediamento agricolo al momento nel PSC è classificata come "Ambito ad alta vocazione agricola", e nella zonizzazione acustica risulta in classe III.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Valutata la documentazione presentata, facendo riferimento a quanto emerso nel corso delle sedute di conferenza dei Servizi di cui al Procedimento Unico, per quanto di competenza del SISP, si esprime parere favorevole alla richiesta, con le prescrizioni e considerazioni sotto riportate.

Dovrà trovare attuazione la realizzazione di una doppia cortina arborea ad est del complesso ad uso agricolo, verso la viabilità ed il centro abitato della frazione Diolo in modo da mitigare l'effetto visivo del complesso.

Si prende atto delle conclusioni della Relazione di I livello e si ricorda che la Ditta dovrà eseguire per i primi due anni una verifica analitica olfattometrica annuale al fine di determinare puntualmente le Unità olfattometriche, inviandone opportuna relazione. Nel caso in cui i valori dovessero discostarsi significativamente da quelli utilizzati per le simulazioni, si provvederà all'esecuzione di un'ulteriore valutazione al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla Linea Guida 35/DT.



Nel prendere atto che la nuova platea per lo stoccaggio dei rifiuti palabili sarà coperta con un sistema di copertura leggero per evitare il dilavamento da parte delle acque meteoriche, si ricorda che l'azienda dovrà provvedere anche alla copertura della vasca liquami esistente, entro sei mesi dall'ultimazione della nuova vasca prevista dal progetto.

Dovrà essere verificato con misure di collaudo a seguito della realizzazione degli interventi di progetto, quanto prospettato nel documento di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nel quale è dichiarato che l'ampliamento dell'allevamento, con l'inserimento di una nuova stalla, non comporterà un innalzamento dei livelli acustici della zona superiore a quanto consentito dalla zonizzazione acustica comunale.

Relativamente al traffico indotto si concorda con l'istituzione di un percorso obbligato con accesso dalla Provinciale 59, attraverso Strada delle Varane e uscita attraverso Strada Circonvallazione Chiesa.

Si fa inoltre presente che, se nell'allevamento sono presenti coperture o strutture in fibro cemento contenenti amianto, la proprietà dovrà presentare la documentazione inerente la caratterizzazione del materiale di copertura, se risultasse essere in cemento amianto dovrà far effettuare da tecnico esperto l'analisi del rischio di rilascio di fibre libere di amianto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 2

Inviata tramite posta interna

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni e concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 152-S/2021 del Comune di Soragna (Parma).

Relazione Tecnica

Ditta: **Ferraroni S.p.A.**
sede legale in via Casalmaggiore n.18, Bonemerse (Cremona)
u.o. in loc. Diolo n.18, Soragna (Parma)

Dall'esame della documentazione agli atti dello scrivente servizio, di seguito si esprime la valutazione di competenza per la matrice emissioni in atmosfera.

Attività di allevamento

Considerato che:

- l'attività esercitata nello stabilimento consiste in allevamento di bovini con una potenzialità massima dichiarata pari a 972 capi totali, come da Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 31182 (modifica n.14 inserita il 16/03/2022 - acquisita con PG/2022/43955 del 16/3/2022 Arpae Parma);
- le caratteristiche dello stabilimento dichiarate in istanza sono le seguenti:

<i>Tipo di stabulazione</i>	<i>Dettaglio stabulazione</i>
1. Vacche da latte in produzione (n.781 capi)	1. libera con cuccetta senza paglia
2. Rimonta vacche da latte (n.125 capi)	2. libera con paglia totale
3. Vitelli in svezzamento (n.66 capi)	3. con lettiera

1. sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 23/03/2022 12:54:15 PG/2022/0048519

2. le materie prime dedicate all'alimentazione del bestiame verranno stoccate in 10 silos da 70 q.li cadauno (rientranti tra gli impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.); gli sfiati di tali silos genereranno le emissioni da **E5 a E14** e saranno dotati di cuffia antipolvere e con caricamento dall'alto;
3. come modalità di utilizzo degli effluenti d'allevamento al campo viene dichiarato l'impiego di carro botte in superficie e spandiletame;
4. gli effluenti prodotti dall'attività verranno inviati ad separatore;
5. si prende atto che in istanza viene dichiarata un impianto termico civile alimentato a GPL soggetto al Titolo II del D.Lgs 152/06 s.m. e più precisamente:
E4: - "Caldaia a GPL" da 28 kW;
6. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
E1:- "Caldaia a GPL a servizio della sala di mungitura" da 34 kW
E2:- "Caldaia a GPL a servizio della sala di mungitura" da 100 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

E3:- "Caldaia a GPL a servizio della sala di mungitura" da 100 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la Ditta **Ferraroni S.p.A.**, il cui Gestore è Ferraroni Maurizio, per l'impianto sito in loc. Diolo n.18 nel Comune di Soragna (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di

emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

- Per gli impianti generanti le emissioni E1 e E2 di cui al punto 6 del capitolo precedente, il Gestore verifica il rispetto dei prescritti limiti e ne mantiene la documentazione a disposizione degli organi di controllo;
- dovrà essere prevista la frequenza rimozione delle deiezioni nella zona di stabulazione;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc..

Stoccaggio effluenti di allevamento

- Dovranno essere ottemperate le condizioni espresse nella Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 14170 del 27/07/2021, e più precisamente:
 - *“si dovrà provvedere anche alla copertura della vasca liquami esistente, entro sei mesi dall'ultimazione della nuova vasca prevista dal progetto, inviando idonea relazione”;*
 - *“in sede di progetto dovrà essere prevista la copertura della nuova platea per lo stoccaggio dei rifiuti palabili, il lato aperto dovrà essere posizionato in modo tale che il deflusso delle acque del reticolo scolante superficiale in caso di tracimazione non interagisca con il contenuto della concimaia.”*

Dovranno essere applicate le Buone pratiche di allevamento quali:

- programmi di informazione e formazione del personale;
- predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o

- combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc;
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
 - addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
 - lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Dovranno essere applicate Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:

- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo quanto previsto Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i. con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 37 - Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati, quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente:

Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

Emissioni Odorigene

In merito alle emissioni odorigene la Ditta dovrà attenersi a quanto indicato alla condizione di cui al punto 5 della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 14170 del 27/07/2021, e più precisamente:

“la Ditta dovrà eseguire per i primi due anni una verifica analitica olfattometrica annuale al fine di determinare puntualmente le Unità olfattometriche, inviandone opportuna relazione. Nel caso in cui i valori dovessero discostarsi significativamente da quelli utilizzati per le simulazioni, si provvederà all'esecuzione di un'ulteriore valutazione al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla Linea Guida 35/DT.”

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnica si rimanda a quanto previsto nella Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 14170 del 27/07/2021.

Il Tecnico
Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 32073/2021

Allegato 3



COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Soragna, lì 21/04/2022
INVIATO VIA PEC

Spett.li

A.R.P.A.E. S.A.C.
aoopr@cert.arpa.emr.it

Azienda USL di Parma
Distretto di Fidenza – Servizio Igiene Sanità Pubblica
suapfidenza@pec.ausl.pr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 e smi - Istanza AUA “FERRARONI SPA” (pratica PROCEDIMENTO UNICO - SUAP n. 142-S/2021 E pratica AUA - SUAP n. 05/2022). Parere comunale sulle matrici ambientali.

Richiamate:

- l’Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – SUAP 05/2022 (legata al procedimento unico SUAP 145-A/202), presentata dalla Ditta FERRARONI SPA, con sede legale in Bonemerse (CR) – via Casalmaggiore 18 - C.F. 00112400197 e P.IVA 00112400197, pervenuta a questo SUAP in data 07/01/2022 - prot. n° 93 e successive integrazioni;
- la Determina del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n. 14170 del 27 luglio 2021, contenente la decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) - LR 4/2018, art. 11, relativa al progetto di "Ampliamento allevamento di vacche e adeguamento delle infrastrutture produttive con aumento numero di capi", localizzato nel Comune di Soragna (PR), proposto da Ferraroni S.p.a., che si allega in calce alla presente;

Vista la nota di ARPAE – Rif. Sinadoc 2021/32073, assunta al protocollo n. 2236 del 09/03/2022, con la quale veniva richiesto il parere al Comune di Soragna inerenti le seguenti matrici ambientali:

- Impatto acustico;
- Emissioni in atmosfera;
- Scarichi idrici;

Dato atto che il Comune di Soragna con nota prot. n° 2634 del 21/03/2022 richiedeva supporto tecnico ad A.R.P.A.E. Area Prevenzione Ambientale Ovest per l'espressione del parere comunale sulla matrice ambientale: scarichi idrici;

Visto il **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato da A.R.P.A.E. - Area Prevenzione Ambientale Ovest (Rif. Sin. 22/13790 e rif. n. 22/47203), relativo all'autorizzazione allo scarico inoltrata dalla Ditta Ferraroni S.P.A., pervenuto al ns. prot. n° 3131 del 05/04/2022;

Esaminata la documentazione agli atti di Codesto Ufficio inerente il futuro ampliamento dell'insediamento zootecnico esistente in Soragna – Loc. Diolo n. 19 (SUAP 142-S/2021 e SUAP AUA 05/2022), esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alle matrici ambientali:

- scarichi idrici (acque reflue domestiche),
secondo le prescrizioni contenute nel parere rilasciato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest – ns. prot. 3131 del 05/04/2022, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente;
- Impatto acustico;
In relazione allo studio preliminare d'impatto acustico si evince che l'ampliamento dell'allevamento con l'inserimento della nuova stalla non comporterà innalzamento dei livelli acustici nel pieno rispetto della zonizzazione acustica comunale.
- Emissioni in atmosfera,
Per quanto riguarda la compatibilità urbanistica si precisa che il Comune di Soragna ha attivato il Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/2017, per l'approvazione del progetto di ampliamento del centro zootecnico Ferraroni Spa in Soragna (PR) – Loc. Diolo n. 19, con realizzazione di due nuove stalle e deposito fieno, in variante alla pianificazione territoriale vigente (PSC-RUE-POC) e che tale procedimento è in corso, precisando che in data 29.11.2021 si è riunita la prima conferenza dei servizi istruttoria di cui si allega il verbale;

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Geom. Raffaella Mantovani
(documento firmato digitalmente)

Al Comune di Soragna
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio
Trasmesso PEC

Oggetto: Rif. Prat. SUAP n. 142-S/2021. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Ferraroni Spa, edificio sito in Soragna fraz. Diolo, 19.

Vista la richiesta pervenuta in data 22/03/2022 prot. n. 22/47203, e successiva documentazione integrativa pervenuta in data 01/04/2022 prot. n. 55023.

La richiesta riguarda gli scarichi derivanti dai soli servizi igienici a servizio degli uffici e degli addetti alla sala mungitura di 5 abitanti equivalenti.

Visti gli elaborati tecnici: questionario relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico, estratto catastale, planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche degli impianti, relazione geologica.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053;
visto il Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: suolo per sub-irrigazione drenata, previo trattamento in fossa Imhoff e degrassatore classificandolo come acqua reflua domestica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica pulizia degli impianti di trattamento dei reflui e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- La documentazione attestante le operazioni di manutenzione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.
- La condotta drenante dovrà confluire nella rete idrica superficiale.

Distinti saluti.

Il Tecnico
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

rif. Sin. 22/13790
rif. n. 22/47203

E
COMUNE DI SORAGNA
Comune di Soragna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003131/2022 del 05/04/2022
Firmatario: Maria Cristina Fattori, Sara Reverberi

Allegato 4



emiliAmbiente

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Soragna
P.le Meli Lupi, 1
43139 Soragna
c.a. Responsabile di settore

Invio a mezzo pec:

protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

p.c.

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP n. 142-S/2021

Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ditta "FERRARONI SpA", UL sita in Frazione DIOLO Via Circonvallazione Chiesa, comune di Soragna (PR) - Emissione di parere

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente

esaminata

la documentazione pervenuta in data 15/03/2022 ns. prot.2044, nonché le schede facenti parte dell'istanza di autorizzazione AUA presentata ai sensi del DPR n.59 del 13 marzo 2013, per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività di allevamento bovini per produzione di latte, conferma quanto già espresso nella conferenza di servizi del 29/11/2021 ovvero che l'azienda in oggetto si trova in una zona non servita da pubblica fognatura.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Allegato 5



COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Soragna, lì

Spett.
ARPAE – Ufficio SAC
P.le della Pace n. 1
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 e smi - Istanza AUA "FERRARONI SPA" (pratica PROCEDIMENTO UNICO - SUAP n. 142-S/2021 E pratica AUA - SUAP n. 05/2022). Parere del Sindaco.

Con la presente si comunica, così come richiesto nel corso del procedimento in oggetto ed a seguito delle verifiche condotte con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale attualmente vigenti, che l'area di cui alla pratica SUAP in oggetto risulta essere ubicata al di fuori di zone nelle quali non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di prima classe, così come classificate dal Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.

In considerazione di ciò, si esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole all'insediamento ed allo svolgimento dell'attività prevista, fatti salvi i contenuti di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti in sede di A.U.A.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Matteo Concari
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.